



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado**

Via Silvio Pellico, 16 - 71030 MATTINATA

Tel. e fax 0884550102

e-mail fgic80800p@istruzione.it pec fgic80800p@pec.istruzione.it - [www.comprensivomattinata.edu.it](http://www.comprensivomattinata.edu.it)

C.F. 83001790712 Cod. Min. FGIC80800P - Codice Univoco: UFNUQ6

**IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO per il triennio scolastico  
2018/2021 e parte economica a.s. 2019/2020 art. 7-CCNL 19/04/2018**

Il giorno tredici del mese di dicembre dell'anno duemila diciannove (2019), presso l'ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Mattinata (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado), si riuniscono le parti firmatarie del contratto ai sensi art.6 CCNL 2007/2009, per la stipula del Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto riguardante il personale Docente ed A.T.A.

Sono presenti:

per la parte pubblica il Dirigente Scolastico Gelsomina D'Anna;

per la parte sindacale i componenti della R.S.U.: Pasquale Benestare, Bisceglia Francesca Anna e Giuseppe Ciuffreda;

è presente il DSGA dell'istituzione scolastica sig.ra Libera Maria Argentieri.

**LE PARTI**

**Visto** il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 18/04/2018;

**Tenuto conto** del Piano Annuale delle attività deliberato dal Collegio Unitario per l'a.s. 2019/20, approvato con delibera n. 9 del 07/10/2019;

**Tenuto conto** della proposta di Piano annuale delle attività del personale ATA, per l'anno scolastico 2019/20, formulata dal Direttore S.G.A. con nota prot. 4501 del 20/11/2019.

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

**Titolo I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, **dell'Istituto Comprensivo di Mattinata (FG)**
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti GIURIDICI NEL TRIENNIO SCOLASTICO 2018-2019-2019/2020-2021; gli effetti economici riguardano l'anno scolastico 2019/20;
3. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata.

**Titolo II  
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI  
Capo I - Relazioni sindacali**

**Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istitutosi articola in:
  - a) partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
  - b) contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

### Art. 3 – Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
  - a) le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
  - b) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9);
  - c) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, );
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

### Art. 4 – Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
  - a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, );
  - b) i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
  - c) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 );
  - d) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8).
  - e) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8);

### Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (c3);
  - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (c4);
  - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (c5);
  - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (c6);
  - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti ( c7);
  - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - c8);
  - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica ( c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

### Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.

4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

## Capo II - Diritti sindacali

### Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali, di cui al comma 1, sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso la sede della scuola secondaria di primo grado sita in via Silvio pellico, 16 - Mattinata (FG) e bacheca on line sul sito [www.comprensivomattinata.edu.it](http://www.comprensivomattinata.edu.it).
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale lo spazio **situato presso aula dello STAFF situata presso della sede degli uffici di segreteria via Silvio Pellico 16– Mattinata (FG)**
6. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

### Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

### Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
  - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
  - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
  - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva

relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all'assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all'assemblea.
12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
13. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso la sede situata in via D'Azeglio n.1 – sede della scuola secondaria di primo grado e ove sono presenti gli uffici di Segreteria e la Presidenza, per cui saranno in ogni caso addetti a tali attività, considerati servizi essenziali, n. 2 unità di collaboratori scolastici, una per ciascun piano, e n. 1 unità di personale amministrativo in sede centrale.
14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
15. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

#### **Art. 10 – Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili**

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
3. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali saranno adibite le seguenti unità di personale ATA:
  - un Assistente amministrativo;
  - il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo del ramo Contabilità) nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
  - 2 Collaboratori scolastici.
4. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se il numero non è sufficiente, del criterio della rotazione.
5. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.

#### **Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti**

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
  - a) i componenti della RSU di Istituto;

- b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
  - c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
  - d) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti.
  4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

#### **Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti**

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

#### **Art. 13 – Referendum**

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### **Art. 14 – Diritto di accesso agli atti**

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

#### **Art. 15 – Trasparenza**

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore, ma non i relativi importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la tutela della riservatezza.
2. Secondo la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 7.10.2014 prot. 28510/90946, le informazioni concernenti compensi accessori corrisposti al personale dell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo di Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicando l'importo complessivo, eventualmente per "fasce" o "qualifiche"; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.

**Titolo III**  
**SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 16 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

**Art. 17 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è in scadenza il 14/03/2020, pertanto l'istituzione scolastica ha avviato la procedura per l'individuazione per il nuovo RSPP nel rispetto della normativa vigente del D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

**Art. 18 – Le figure sensibili**

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
  - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione;
  - b. addetto al primo soccorso;
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

**Titolo IV**  
**IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI**

**Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

4. Dalle ore 18.00 di ciascuna giornata e fino alle ore 7:30 del giorno lavorativo successivo, escluso lo Staff del Dirigente, l'istituzione scolastica non ha ordinariamente titolo ad interpellare o interloquire col lavoratore mediante strumenti di comunicazione a distanza, sia sincroni (ad es. telefono) che asincroni (ad es. e-mail).
5. Qualora durante tale periodo di "disconnessione" l'Istituzione scolastica dovesse procedere occasionalmente a comunicazioni, messaggi, circolari ecc. in forma asincrona, il dipendente ha diritto di ignorarli, senza che nulla possa essergli imputato in proposito.

**Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

6. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
7. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

**Titolo V**  
**PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ**  
**Capo I – personale ATA**

**Art. 21 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. specifica professionalità;
  - b. continuità di servizio;
  - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

**Art. 22 - Collaborazioni plurime del personale ATA**

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL 2007
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

**Art. 23 – Flessibilità di orario del personale ATA**

1. *Il personale Amministrativo ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 15 minuti, da recuperare nella giornata stessa o entro un mese, i collaboratori scolastici hanno una flessibilità di entrata in ritardo di max. 5 minuti da recuperare nella giornata stessa o entro un mese.*
2. *L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.*

**Capo II – personale docente**

**Art. 24 – Articolazione dell'orario dei docenti**

1. *Per i docenti si prevede di norma una articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni alla settimana.*
2. *Il c.d. "giorno libero" non dispensa da impegni collegiali ed attività funzionali programmate, non costituisce un diritto automatico e, secondo necessità organizzative dell'orario complessivo, potrà essere occasionalmente negata.*
3. *Ogni docente esprime una preferenza circa la collocazione del proprio "giorno libero", esprimendo contestualmente anche una opzione subordinata.*
4. *Non è dato esprimere preferenza del sabato con subordinata lunedì, e viceversa.*
5. *A parità di richiesta per un medesimo "giorno libero" – tipicamente il sabato o il lunedì - si procederà per rotazione rispetto all'anno scolastico precedente, secondo ordine alfabetico, e comunque sempre subordinatamente alla programmazione didattico-educativa*

**Art. 25 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti**

1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, per un minimo di tre ed un massimo di sei ore settimanali.
2. La disponibilità può essere data dai docenti:



- a. fin dalla prima ora;
  - b. per ore successive (esclusa la prima).
3. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale ed hanno carattere di impegno di servizio.
  4. Tali disponibilità verranno riconosciute ai docenti tramite compensi forfettari parametrati sulla tipologia di disponibilità data.

#### **Art. 26 – Impegno del personale docente in uscite didattiche**

1. Viene riconosciuto ai docenti impegnati in viaggi d'istruzione e visite guidate il pasto, quando dovuto, biglietti di ingresso a Musei o similari e trasporti pubblici, dietro presentazione di idonea documentazione.

#### **Art. 27 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

### **TITOLO VI**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

#### **Art. 28 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d. BONUS)**

1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
2. Le risorse finanziarie assegnate per la valorizzazione del merito del personale docente per l's. 2019-2020 all'Istituto ammontano a **9.684,76** euro come da nota MIUR 21795 del 30/09/2019.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, comma 4, ) del C.C.N.L. Istruzione e ricerca 2016-2018:
  - *Potrà accedere al bonus una percentuale di docenti pari al 40% massimo dei docenti di ruolo di questa istituzione scolastica che ne avranno fatto formale richiesta, con estensione del bonus a tutti coloro che avranno conseguito la stessa valutazione ponderale dell'ultimo docente compreso nella fascia del 40%.*
  - *La quantificazione del bonus da assegnare ad ogni docente avverrà secondo il criterio della ripartizione semplice diretta, attraverso la seguente formula:*

$$b = \frac{B \cdot xp}{P}$$

dove:

- *b = somma da assegnare al docente in possesso dei requisiti per l'accesso al bonus;*
- *B = Bonus totale assegnato all'istituto;*
- *p = punteggio del docente (attribuito dal D.S.);*
- *P = somma dei Punteggi di tutti i docenti che accedono all'assegnazione del bonus.*
- *In ogni caso l'importo del bonus attribuibile a ciascun docente non potrà superare la somma di € 1.500,00 (lordo dipendente).*

#### **Art. 29 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale**

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale 15 regione PUGLIA e pertanto non gestisce, né in proprio né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.
2. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale 15 che –

attraverso i propri Organi statutari e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a questo Istituto.

### Art. 30– Risorse disponibili alla contrattazione d’Istituto

1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite dall’insieme di:

a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa;

2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa confluiscono:

Autorizzazione progetti	Codice identificativo progetti	Titolo progetto	Importo progetto	Suddivisione DOCENTI/ATA Lordo stato	
AODGEFID/27034	10.2.5A FSEPON-PU-2019	Cittadini digitali e nuova imprenditorialità	€ 10 164,00	€ 6.239,33	€ 1.834,76

a. Il Fondo per l’Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;

b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;

c. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa;

d. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;

e. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;

f. le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

g. le risorse per il BONUS, di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 107/2015, la cui destinazione è finalizzata in via esclusiva alla valorizzazione del merito del personale docente sono distribuite secondo i criteri generali previsti al precedente art. 28;

h. presso questo Istituto, a seguito di partecipazione e successiva approvazione, è stato autorizzato 1 progetto per un importo pari ad € € 10 164,00;

2. Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto per l’a.s. 2019-20, è stata comunicata una assegnazione del complessivo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa pari a 26.213,06 euro( “lordo dipendente”);

4. Dall’importo complessivo vanno accantonati “*ope legis*” 2.970,00 euro per indennità di Direzione spettante al DSGA. Inoltre, considerate le presumibili assenze del DSGA e relative Ferie, si ritiene cautelativamente di prevedere un accantonamento per l’intero anno scolastico di 247,00 euro lordo dipendente per la sostituzione dello stesso.

Pertanto il fondo effettivamente disponibile per la contrattazione è di euro 33.641,49 comprensive delle economie 7.212,99 euro derivanti dall’a-s.2018/2019;

Inoltre nel fondo di miglioramento confluiscono le seguenti somme:

6. assegnazione per funzioni strumentali pari ad euro 3.165,48;

7. Somme per incarichi specifici per complessivi euro 1.819,89;

8. Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti € 1.507,32;

9. Attività complementari di educazione Fisica € 583,68;

10. area a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica € 352,06.

11. Presso questo Istituto, a seguito di partecipazione e successiva approvazione, è stato autorizzato 1 progetto comunitari come di seguito elencati:

Le funzioni di Esperto, Tutor e Referente per la Valutazione sono state individuate come stabilito dai PON 2014/2020 tra il personale docente interno a mezzo delibera Collegio Docenti.

Per il personale Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico si è attenuti al criterio della disponibilità da parte del personale.

### 32 – Ripartizione delle risorse del Fondo per l’Istituzione scolastica

1. Il Fondo per l’Istituzione scolastica, ricompreso nel Fondo più complessivo, riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, ed è stato erogato tenendo fra l’altro conto che la quota di personale docente in organico di diritto è di 58 unità (pari al 77,46% dell’intero organico) e la quota ATA è di 16 unità (pari al 22,54%).

2. Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell'istituto, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili attinenti al Fondo per l'Istituzione scolastica per incentivazione e compensi accessori nel seguente modo:
- 21.145,99 euro per personale docente (pari al 70 % del budget)
  - 9.062,56 euro per personale ATA (pari al 30 % del budget)

**Art. 33 – Risorse per compensi al personale docente**

1. Al personale docente vengono destinate le seguenti risorse, suddivise per voce contrattuale:

a) <b>Supporto organizzativo e didattico al DS</b> (L. 107, art. 1, comma 83)		<b>totale</b>
1° collaboratore	€ 2.500	2.500,00
2° Collaboratore	€ 1.500	1.500,00
Responsabili di Plesso (Infanzia ) n. 2	€ 300,00	600,00
<b>Totale supporto organizzativo e didattico</b>		<b>€ 4.600,00</b>
<b>b) Supporto all'attività dei docenti</b>		
Coordinatori di classe (9 incarichi, a forfait)	320,00	2.880,00
Referente Cyberbullismo	300,00	300,00
Tutor di docenti neo-assunti (1 unità)	200,00	200,00
<b>Totale supporto all'organizzazione didattica</b>		<b>3.380,00</b>
<b>c) Commissioni e Gruppi di lavoro</b>		
N.2 Referenti uscite didattiche e viaggi di istruzione DUE DOCENTI	225,00	450,00
<b>Totale REF.</b>		<b>450,00</b>
<b>d) Progetti e attività di ampliamento dell'O.F.</b>		
Progetti N.7		5.350,00
<b>Totale Progetti</b>		<b>5.350,00</b>
<b>Totale progetti e attività ampliamento dell'O.F.</b>		
<b>TOTALE COMPENSO DOCENTI</b>		<b>13.680,00</b>

con un residuo non impegnato di € 7.365,99 che costituisce maggiore economia.

**Art. 34 – Assegnazione delle risorse agli incaricati di Funzione strumentale.**

1. Il budget di complessivi € 3.165,48 euro per Funzioni strumentali, è così ripartito:

Area 1– Gestione PTOF, attivazione PON, elaborazione Curricolo Verticale d'istituto;	n.1	€ 791,37
Area2 - Sostegno ai docenti, orientamento e continuità (due docenti)	n.2	€ 395,68
Area 3 - Inclusione e integrazione degli alunni	n. 1	€ 791,37
Area 4 - Valutazione e autovalutazione (condivisione di buone pratiche per la valutazione interna; organizzazione prove INVALSI e valutazione dei risultati delle prove per l'elaborazione del RAV).	n.1	€ 791,37

*FB*

### Art. Risorse per compensi al personale ATA

1. Al personale ATA vengono destinate risorse per 9.062,54 euro, oltre a **1.819,89** euro destinati agli incarichi specifici.
2. Relativamente alle risorse tratte dal Fondo per l'Istituzione scolastica di 9.062,54 euro, queste sono così attribuite:

c) COMPENSI del personale ATA		TOTALE
Compensi per il personale per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF STRAORDINARIO AA 50 ORE	14,50	725,00
Compensi per il personale per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF STRAORDINARIO CS 360 ORE	12,50	4.500,00
Prestazioni aggiuntive AA (Sost DSGA -Gestione sito WEB Intensificazione)		2.090,00
Prestazioni Aggiuntive CS ( Flessibilità -Intensificazione)		1.050,00
<b>TOTALE</b>		<b>8.365,00</b>

Con un residuo non impegnato di 552,56 euro.

### Art. 35 – Ripartizione risorse al personale ATA del Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa e degli incarichi specifici

1. Gli incarichi specifici saranno attribuiti dal Dirigente, sentito il DSGA, entro il mese di dicembre .
2. Le risorse personali attribuite al personale ATA per complessivi **8.365,00** euro, saranno ripartite come da prospetto analitico su esposto.
4. Egualmente, l'assegnazione di risorse per incarichi specifici, per complessivi **1.819,89** euro, è così attribuita: n. 2 incarichi agli AA per un importo unitario pari ad € 500,00 e n. 3 incarichi a 3 collaboratori per un importo pari ad € 819,89
5. Per il personale ATA titolare di posizione economica sarà attribuito l'incarico come proposto nel Piano ATA 2018/2019: precisamente n.2 incarichi agli assistenti amministrativi e n.7 incarichi ai collaboratori scolastici.

Per gli assistenti amministrativi gli incarichi ed i compiti che si rendono necessari a questo istituto vengono di seguito elencati:

#### Assistente Amministrativo

- Sostituzione DSGA;
- Gestione sito web dell'Istituto;
- Coordinamento e supporto ai docenti per visite guidate e viaggi d'Istruzione;
- coordinamento attività /gestione sub consegnatario delle attrezzature, organizzazione nuovi spazi per gli archivi

#### Collaboratori scolastici

Per i collaboratori assegnati alla scuola secondaria di Primo Grado e uffici di segreteria:

- Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile;
- Supporto alla vicaria e compiti legati a servizi esterni;
- Cura delle aree verdi;

Per i collaboratori assegnati alla scuola Primaria:

- Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile e al pronto soccorso,
- Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile e al pronto soccorso
- attività di supporto alla Collaboratrice del Dirigente Scolastico;
- 

Per i collaboratori assegnati alla scuola dell'Infanzia plesso Coppa della Madonna:

- Compiti legati alla realizzazione dei progetti e al pronto soccorso;
- Supporto alla referente e compiti legati a servizi esterni

Per il collaboratore assegnato alla scuola dell'Infanzia plesso Giorgi:

- . Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile e al pronto soccorso
- Supporto alla referente e piccola manutenzione;



### Art. 36 Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici

- 1) L'assistente o il collaboratore scolastico che sostituisce un collega assente, durante il periodo dell'attività didattica, nell'ambito dell'area di appartenenza, avrà diritto, per ogni giorno di sostituzione, a 1 ora per intensificazione, solo in caso di assenza per malattia o permessi. Tale sostituzione è automatica, cioè verrà effettuata a rotazione senza ordine di servizio scritto del DSGA, seguendo l'ordine alfabetico.

### ART. 37 Chiusura prefestivi e recuperi

- 1) Le chiusure prefestive dell'Istituto sono effettuabili solo in giornate in cui è sospesa l'attività didattica e devono essere programmate all'inizio dell'anno scolastico.
- 2) Per l'anno scolastico 2019/20, vista la proposta del Direttore S.G.A., formulata dopo aver sentito il personale ATA, sarà effettuata la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi:
  - 24 e 31 dicembre 2019;
  - 10 aprile 2020 vigilia di Pasqua;
  - 14 agosto vigilia Ferragosto;
  - Le giornate del sabato nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto 2020;
- 3) Le ore non lavorate saranno recuperate, durante il corso dell'anno scolastico, da tutto il personale ATA, secondo un piano annuale, con rientri pomeridiani settimanali e/o con attività straordinarie e/o con le ore di sostituzione del collega assente.

### ART.38 Accordo annuale

Qualora, nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, si rendessero disponibili nuove risorse economiche, si procederà all'aggiornamento del presente contratto

Letto, approvato e sottoscritto.

R.S.U

Benestare Pasquale

Bisceglia Francesca

Cluffreda Giuseppe



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Gelsomina D'Anna

